

STATUTO

**RINASCITA CORLEONESE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA SAN
BERNARDO 7/9

Numero REA: PA - 268563

Codice fiscale: 05651790825

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

	ro richieste dalle competenti autorità.	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico	
	della cooperativa, la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 8 Novembre 1991 N. 381 che	
	regola le cooperative sociali, e si presumono in Euro 1.800	
	(milleottocento).	
	I comparenti delegano il Presidente ed il Vice Presidente per	
	la sottoscrizione dei fogli intermedi dell'allegato Statuto.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto	
	a chiara voce, con l'allegato, ai comparenti che l'approvano.	
	E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte	
	di mio pugno su un foglio di carta di cui occupa quattro fac-	
	ciate circa sin qui.	
	Si sottoscrive alle ore diciannove e minuti trenta.	
	CUPPULERI CALOGERO	
	LEONE GIUSEPPE	
	SPADARO ALICE	
	MANSELLA ANTONINO	
	SAPORITO VINCENZO	
	TAORMINA CLAUDIO	
	SPADARO LUIGI	
	SPARACIO ANNITA	
	MARINGO GIUSEPPE	
	SALVATORE LI PUMA NOTAIO	
	ALLEGATO "A" REPERTORIO 194.364/7.039	

	Titolo I	
	Denominazione - sede - norme applicabili - durata	
	Art. 1	
	Costituzione - sede - norme applicabili	
	1 - E' costituita una società cooperativa denominata "RINA-	
	SCITA CORLEONESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." . con	
	sede nel Comune di Corleone Via San Bernardo N. 7/9.	
	2 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursale, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	3 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	4 - Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3/4/2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 2	
	Durata	
	La cooperativa ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	

	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3	
	Scopo - attività esterna - parità di trattamento	
	1 - La società, senza finalità speculativa, si propone di	
	perseguire, secondo il dettato della legge del giorno	
	8/11/1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali",	
	l'interesse generale della comunità alla promozione e all'in-	
	tegrazione sociale dei cittadini.	
	2 - Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire al-	
	tresi è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata dell'azienda e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali.	
	3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma che consente la legislazione italiana.	
	4 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento appro-	
	vato dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge 3/4/2001	
	n. 142.	
	5 - La cooperativa inoltre si propone di perseguire l'inte-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	

	tegrazione sociale dei cittadini attraverso anche la gestione	
	di servizi sociali e socio sanitari ed educativi.	
	6 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla co-	
	operativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni.	
	7 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	8 - La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Perciò stesso la cooperativa aderisce alla LEGA NAZIONALE CO-	
	OPERATIVE E MUTUE, più brevemente detta LEGACOOOP, ai suoi or-	
	ganismi periferici provinciali e/o regionali nella cui circo-	
	scrizione ha la propria sede sociale.	
	9 - Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà	
	aderire all'Associazione nazionale e regionale di categoria	
	aderente alla LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, più breve-	
	mente detta LEGACOOOP, nonché agli altri organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative di attività mutuali-	
	stiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	10 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavo-	
	rative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.	
	11 - Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	

	Art. 4	
	Oggetto	
	La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	a) L'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantag-	
	giate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili	
	psichici e non, il quale verrà attuato anche tramite la ge-	
	stione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pub-	
	bliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109 del	
	1996 sui beni confiscati per uso sociale.	
	b) La lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione	
	di cereali (in particolare grano), farine e loro derivati,	
	compresa l'attività molitoria, pastificatoria e panificatoria.	
	c) Corsi di formazione (sovvenzionati e non, da Enti pubblici	
	e privati e dall'Unione Europea) inerenti il processo produt-	
	tivo, con particolare riferimento all'attività molitoria, pa-	
	stificatoria e panificatoria.	
	d) La conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, la	
	trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli,	
	ortofrutticoli e dell'allevamento, le culture biologiche e la	
	gestione di aziende di turismo, agriturismo e attività extra	
	alberghiero rurale, attività di ristorazione in genere.	
	e) La manutenzione e la gestione di boschi e di verde pubbli-	
	co, la gestione di attività turistiche e ricreative.	
	f) L'organizzazione e la gestione di biblioteche e archivi	

	storici specialistici sulla storia del movimento contadino,	
	popolare e democratico, in collaborazione con Enti pubblici e	
	privati, in particolare con le Scuole e l'Università.	
	g) La produzione di materiale audiovisivo, cinematografico e	
	teatrale, riguardante la storia del movimento contadino, po-	
	polare e democratico, la pubblicazione di giornali e riviste	
	e libri sia in proprio che per conto terzi.	
	h) La società cooperativa può compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanzia-	
	menti previsti da qualsiasi legge e provvedimento. Potrà as-	
	sumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed associa-	
	zioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	i) In conformità alle vigenti disposizioni di legge in mate-	
	ria, i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in	
	conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di e-	
	sercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi	
	da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regola-	
	mento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassati-	
	vamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	j) La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi	

	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	k) La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	l) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. Al-	
	l'anzidetto fondo di cui al comma 4 affluiranno i conferimen-	
	ti di capitale dei soci sovventori.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a	
	solo titolo esemplificativo:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	2. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3. concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Art. 5	
	Requisiti mutualistici	

	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'art.	
	11 della legge 31/1/1992 n. 59 una quota pari al 3% (tre per	
	cento) dell'utile di esercizio;	
	2) non può distribuire dividendi superiori alla ragione del-	
	l'interesse legale ragguagliato al capitale sociale effetti-	
	vamente versato;	
	3) non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita	
	sociale;	
	4) devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale	
	residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 del-	
	l'art. 11 della legge 31/1/1992 n. 59.	
	TITOLO III	
	Associati - Rapporto Associativo	
	Art. 6	
	Soci cooperatori - soci volontari - soci sovventori - soci	
	speciali	
	1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo	
	stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le nor-	
	me sulla società a responsabilità limitata e non superare i	
	limiti previsti dall'art. 2519 comma 2 del codice civile.	
	2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	

	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche ele-	
	menti tecnici ed amministrativi in numero strettamente neces-	
	sario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	4 - Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dal-	
	l'art. 4 comma 1 della legge 8/11/1991 n. 381 nella misura di	
	almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.	
	5 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una ca-	
	tegoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro forma-	
	zione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuo-	
	vi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non posso-	
	no in ogni caso superare un terzo del numero totale dei lavo-	
	ratori.	
	Al termine di un periodo di anni [massimo anni 5 (cinque)] il	
	nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci lavoratori.	
	6 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 3	
	del presente statuto.	
	7 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere	
	soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa leg-	

	ge stabiliti.	
	8 - Non possono essere soci coloro che, esercitando in pro-	
	prio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o	
	affini a quella della cooperativa ed in concorrenza con que-	
	st'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di ammi-	
	nistrazione assunta in conformità alle leggi speciali in ma-	
	teria di cooperazione di lavoro.	
	9 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o del-	
	la prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	10 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il	
	loro numero complessivo non può superare la metà del numero	

	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono es-	
	sere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7	
	Domanda di ammissione	
	1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro svol-	
	ta o da svolgere, della eventuale capacità professionale ma-	
	turata nei settori di cui all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il so-	
	cio intende instaurare in conformità con il presente statuto	

	e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione;	
	c) il numero delle quote ciascuna del valore nominale di Euro	
	100 (cento), che si propone di sottoscrivere e che tuttavia	
	tale numero di quote non può superare nel loro valore il li-	
	mite massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'art. 37 del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in	
	formazione od in inserimento, dovrà essere specificata tale	
	qualifica.	
	2 - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità in detto articolo indicate, delibera entro 60	
	(sessanta) giorni sulla domanda assegnando il socio alla ca-	
	tegoria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci	
	in formazione o in inserimento o dei volontari e stabilisce	
	le modalità e i termini per il versamento del capitale socia-	
	le.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento del-	
	la domanda deliberata dall'organo amministrativo.	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguen-	

	te comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'or-	
	gano amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci	
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secon-	
	do le modalità e nei termini definiti dalla delibera di am-	
	missione.	
	5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche	
	di quella relativa ai soci alla categoria speciale, determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519 comma 2 del	
	codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la cooperati-	
	va di applicare le disposizioni in materia di società per a-	
	zioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di	
	ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia pro-	
	ceduto alla modificazione dello statuto.	
	6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammi-	
	nistratori devono motivare entro 60 (sessanta) giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio, può entro 60 (sessanta) giorni dalla comu-	
	nicaione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione.	
	7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	

	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30	
	(trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di bi-	
	lancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	Obblighi e diritti dei soci	
	1- I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di	
	cui al comma c) del precedente art. 7 sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato del-	
	l'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fidu-	
	cia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministra-	
	zione.	
	Art. 9	

	Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	
	fica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener	
	conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro.	
	Art. 10	
	Perdita della qualità di socio	
	1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusio-	
	ne o per causa di morte.	
	Art. 11	
	Recesso	
	1 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano	
	i motivi che a norma di legge e del presente statuto legitti-	
	mino il recesso.	
	3 - La domanda di recesso deve essere comunicata con racco-	

	mandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esami-	
	narla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio	
	che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbi-	
	trale.	
	4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 12	
	Esclusione	
	1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzio-	
	ne nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3	
	(tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	

	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 8;	
	f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	- subordinato:	
	1) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa;	
	2) per mutuo consenso;	
	3) per dimissioni anche in periodo di prova;	
	4) per licenziamento anche per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	5) per perdita di appalto da parte della cooperativa.	
	- diverso da quello subordinato:	
	1) per mutuo consenso;	
	2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	h) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	

	i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	j) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza la prescritta autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	k) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	l) che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale pro-	
	secuzione del rapporto sociale.	

	L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento deliberato dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60	
	(sessanta) giorni.	
	Art. 13	
	Comunicazione di recesso e esclusione	
	1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusio-	
	ne, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammi-	
	nistrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato.	
	3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la coopera-	
	tiva in merito a provvedimenti adottati dall'organo ammini-	
	strativo su tali materie saranno demandate alla decisione del	
	Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.	
	4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere	
	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccoman-	
	data alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	

Art. 14		
Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione		
1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il		
diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la		
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-		
sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.		
2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione		
spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio		
eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 6 (sei)		
mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.		
3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo,		
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-		
va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale		
ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile.		
Art. 15		
Modalità dei rimborsi		
In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli ere-		
di al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si		
matura, nella misura e con le modalità previste nel preceden-		
te articolo allo scadere dei 6 (sei) mesi successivi all'ap-		
provazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si		
sia verificata la morte.		
Art. 16		
Morte del socio		
1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno di-		

	ritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibe-	
	ra dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quo-	
	ta effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso del-	
	la quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,	
	atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del con-	
	siglio di amministrazione a riserva.	
	Art. 17	
	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori	
	è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato	

	con i medesimi.	
	2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello	
	di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci	
	sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro presta-	
	to e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per presta-	
	zioni analoghe.	
	4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere eco-	
	nomico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'as-	
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabili-	
	re le misure da adottare per farvi fronte.	
	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze pro-	
	ductive.	
	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organiz-	
	zative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione la-	
	vorativa del socio.	

	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 18	
	Soci sovventori	
	1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori	
	di cui all'art. 4 della legge 31/1/1992 n. 59.	
	2 - Possono essere soci sovventori persone fisiche o giuridi-	
	che.	
	3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve co-	
	munque essere costituita da soci lavoratori.	
	4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di	
	cui al precedente art. 4 del presente statuto.	
	5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'orga-	
	no amministrativo.	
	6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero com-	
	plessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve su-	
	perare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli	
	altri soci.	
	7 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ri-	
	dotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	ART. 19	
	Ristorni	

	1 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzio-	
	nalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutuali-	
	stici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento.	
	3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale	
	Art. 20	
	Patrimonio sociale	
	1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non	
	inferiore a 25,00 (venticinque) euro, detenute dai soci coo-	
	peratori;	
	b) riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	

	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori	
	nei limiti delle quote sottoscritte.	
	3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21	
	Caratteristiche delle quote	
	1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo.	
	2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni del ricevimen-	
	to della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo	

	stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 7.	
	a) In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo ammini-	
	strativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla al-	
	l'interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbi-	
	trali.	
	Art. 22	
	Esercizio sociale	
	1 - L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto in-	
	ventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata pru-	
	denza.	
	3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrati-	
	vo in sede di relazione sulla gestione.	
	4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	

	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nel-	
	la misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31/1/1992	
	n 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera d) dell'art. 23;	
	5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente art. 22 è consentita una volta effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b).	
	TITOLO VI	
	Organi	
	Art. 23	
	Organi della società	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) Il Presidente;	

	d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le	
	condizioni di cui all'art. 2543 c.c..	
	Art. 24	
	Assemblea dei soci cooperatori	
	1 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	2 - L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione	
	mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, del luogo (nella sede o altrove purchè nel territo-	
	rio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima, secondo le modalità seguen-	
	ti:	
	- Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno	
	10 (dieci) giorni prima dell' adunanza unitamente ad avviso	
	comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima del-	
	l'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	3 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il re-	
	visore se nominato.	
	4 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	

	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	5 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi	
	indicati dalla legge.	
	Art. 25	
	Assemblea ordinaria dei soci	
	1 - L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) delibera sulla costituzione, così come prevista dall'art.	
	4 del presente statuto, del fondo per lo sviluppo tecnologi-	
	co, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;	
	b) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo.	
	Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assemblea ordi-	
	naria dei soci deve pure approvare, annualmente, gli stati di	
	attuazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 4 del	
	presente statuto;	
	c) procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando	
	il numero dei consiglieri da eleggere;	
	d) determina la misura delle medaglie di presenza, da corri-	
	spondere agli amministratori, per la loro attività collegia-	
	le, e la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore se	
	nominato;	
	e) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci e del revisore se nominato;	

	g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 3/4/2001	
	n. 142;	
	i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge 3/4/2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo	
	di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	j) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le	
	relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavora-	
	tori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobi-	
	lità;	
	k) la ripartizione del ristorno;	
	l) la ripartizione degli utili;	
	m) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	n) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale;	
	o) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convoca-	
	zione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare.	

	2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 (quat-	
	tro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed	
	eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione	
	del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte il consiglio di amministrazione lo creda neces-	
	sario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazio-	
	ne delle materie da trattare, dal collegio sindacale se isti-	
	tuito o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20	
	(venti) giorni dalla data della richiesta.	
	3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordina-	
	ria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, e sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui	
	poteri dei liquidatori.	
	4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed	
	il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel	
	modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei 10	
	(dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea	
	che deve discuterli.	
	Art. 26	
	Costituzione dell'assemblea	
	1 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più 1 (uno) dei soci aventi dirit-	

	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a vo-	
	to, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che sullo scioglimento e la liquidazione della società per	
	cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più	
	1 (uno) dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole	
	dei 3/5 (tre quinti) dei rappresentanti aventi diritto al vo-	
	to.	
	Art. 27	
	Votazioni in assemblea	
	1 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano salvo diversa determinazione dell'assem-	
	blea.	
	2 - Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 28	
	Diritto di voto in assemblea	
	1 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risulti-	
	no iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno	
	3 (tre) mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quo-	
	te.	
	2 - Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo	

	voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel ri-	
	spetto di quanto previsto dal precedente art. 19 del presente	
	statuto.	
	3 - La LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, le sue Associazioni	
	nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative pro-	
	vinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno	
	partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assem-	
	blea, senza diritto di voto.	
	Art. 29	
	Presidenza dell'assemblea	
	1 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è	
	presieduta dal presidente salvo diversa determinazione del-	
	l'assemblea.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	2 - L'assemblea nomina un segretario, e , quando occorrono,	
	due scrutatori.	
	3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere tra-	
	scritto nel libro delle assemblee.	
	Art. 30	

	Consiglio di amministrazione - Amministratore Unico	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione,	
	su decisione dei soci in sede di nomina.	
	1 - Il consiglio di amministrazione si compone da un numero	
	minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) consi-	
	glieri.	
	2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.	
	3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata,	
	in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a	
	soggetti non soci, purchè la maggioranza sia scelta tra i so-	
	ci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	4 - Il consiglio di amministrazione resta in carica 3 (tre)	
	anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo sia stato ricostituito.	
	6 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	7 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di	
	presenza dovute per la loro attività collegiale.	
	8 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	

	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare, de-	
	terminandole nella deliberazione, parte delle proprie attri-	
	buzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato e-	
	secutivo.	
	9 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presiden-	
	te almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.	
	10 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 3 (tre) gior-	
	ni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno	
	prima.	
	11 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sinda-	
	ci effettivi e il revisore se nominati.	
	12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione è necessaria la presenza effettiva della mag-	
	gioranza dei consiglieri in carica.	
	13 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	

	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	14 - Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.	
	15 - Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e da un segretario.	
	Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	16 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	17 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	18 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475 comma 5 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	19 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	

	o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	20 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-	
	stico, con particolare riferimento alla sussistenza del re-	
	quisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies	
	c.c..	
	Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 31	
	Presidente del consiglio di amministrazione	
	1 - In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del	
	consiglio.	
	2 - In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza	
	e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.	
	3 - Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	4 - Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la società da-	

	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	5 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del c.c..	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricor-	
	so alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 32	
	Collegio sindacale	
	1 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui al-	
	l'art. 2543 comma 1 c.c. la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi	
	e da 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea.	
	2 - Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giu-	

	stizia.	
	3 - L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio	
	stesso.	
	4 - I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	5 - Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 c.c..	
	6 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci.	
	7 - In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in	
	sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla sca-	
	denza del mandato di quelli già in carica.	
	8 - Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai	
	sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile e vigi-	
	la sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-	
	mento.	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la fa-	

	coltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con ri-	
	ferimento a società controllate sull'andamento delle opera-	
	zioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zioni e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	1 - I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	2 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono esse-	
	re prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecu-	
	tivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.	
	Art. 33	
	Collegio arbitrale	
	1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovve-	
	ro tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	

	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal presidente della Legacoop Regionale che provvede	
	alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente della Legacoop Sicilia non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dal-	
	la parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo	
	dove ha sede la società.	
	2 - La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	3 - L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo di-	
	ritto.	
	4 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risolu-	
	zioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	5 - Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soc-	
	combente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	6 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	7 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17/1/2003 n. 5.	

TITOLO VIII	
Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
Art. 34	
Scioglimento e liquidazione	
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società coope-	
rativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
Art. 35	
Devoluzione del patrimonio residuo	
In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il	
patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
mente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati,	
deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e	
sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
31/1/1992 n. 59.	
TITOLO IX	
Disposizioni generali	
Art. 36	
Disposizioni generali	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
assemblea.	
Art. 37	
Norma di rinvio	

44 di 44